



COMUNE DI PRATO SESIA
Provincia di Novara

**REGOLAMENTO
PER L' AUTOSERVIZIO DI
NOLEGGIO CON
CONDUCENTE
SU STRADA**

*Adottato con deliberazione
del C.C. n. 22 del 30.07.2009*

INDICE

Art. 1	Definizione dell'autoservizio di noleggio con conducente
Art. 2	Disciplina del servizio
Art. 3	Modalità per il rilascio delle autorizzazioni (domanda per esercitare il servizio) e figure giuridiche di gestione
Art. 4	Titoli preferenziali
Art. 5	Requisiti personali per il rilascio delle autorizzazioni e cause di impedimento al rilascio delle stesse
Art. 6	Contenuti del Bando
Art. 7	Rilascio dell'Autorizzazione
Art. 8	Sostituzione alla guida
Art. 9	Durata dell'autorizzazione
Art. 10	Trasferibilità dell'autorizzazione
Art. 11	Inizio del servizio
Art. 12	Diffida e sospensione dell'autorizzazione
Art. 13	Revoca dell'autorizzazione
Art. 14	Decadenza dell'autorizzazione
Art. 15	Sospensione dei provvedimenti disciplinari
Art. 16	Numero delle autovetture da adibire al servizio
Art. 17	Caratteristiche degli autoveicoli – Verifica e revisione
Art. 18	Sostituzione dell'autoveicolo
Art. 19	Tariffe
Art. 20	Responsabilità nell'esercizio
Art. 21	Svolgimento del servizio
Art. 22	Obbligo dei conducenti dei veicoli
Art. 23	Divieti per conducenti dei veicoli
Art. 24	Comportamento degli utenti
Art. 25	Vigilanza e contravvenzioni
Art. 26	Disposizioni finali

REGOLAMENTO PER L' AUTOSERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE SU STRADA

Art. 1

Definizione dell'autoservizio di noleggio con conducente

Il servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura è un autoservizio pubblico non di linea, che provvede al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea, ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei e che viene effettuato, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

Art. 2

Disciplina del servizio

Il servizio di noleggio con conducente, svolto con l'impiego di veicoli muniti di carta di circolazione e immatricolati secondo le prescrizioni di cui agli artt. 82 – 85 e 93 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.Apr.1992 e successivo Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 16.Dic.1992, n. 495, sul quale si esercita la competenza di questo Comune, è disciplinato per le parti in vigore:

- a) dalla legge 15.Gen.1992 n. 21 “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”.
- b) dal D.L.vo 30.Apr.1992, n. 285 e s.m.i. e dal regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 16.Dic.1992, n. 495 e s.m.i..
- c) dal D.P.R. 24.Lug.1977, n. 616.
- d) dalla L.R. 23.Feb.1995, n. 24 “Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada”.
- e) dalla L.R. 04.Gen.2000, n. 01.
- f) dalle disposizioni del presente regolamento.

Art. 3

Modalità per il rilascio delle autorizzazioni (domanda per esercitare il servizio) e figure giuridiche di gestione

1. Per esercitare il servizio di noleggio con conducente occorre essere in possesso di apposita autorizzazione comunale.
2. Il Comune non può rilasciare un numero di autorizzazioni superiore a quelle necessarie per consentire l'immissione in circolazione dei veicoli autorizzati al servizio di noleggio ai sensi dell'art. 16
3. Chi intende ottenere l'autorizzazione comunale per esercitare il servizio di noleggio con conducente deve presentare domanda in carta legale diretta al Sindaco a seguito dell'emanazione di apposito bando di pubblico concorso emesso dall'amministrazione comunale.
4. I titolari di autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:
 - a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 della legge 08.Ago.1985, n. 443.
 - b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione.
 - c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge.
 - d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 1 della Legge 15.Gen.1992, n. 21.

- 4.1 Nei casi in cui al comma 4 è consentito conferire l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso immediatamente dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.
- 4.2 In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 4, l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.
5. Nella domanda il titolare della ditta od il legale rappresentante della società dovrà:
- impegnarsi ad acquisire la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo con specificazione del tipo e delle caratteristiche.
 - dichiarare di avere la disponibilità di una rimessa sita nel Comune e sua ubicazione, così come previsto dal terzo comma dell'art. 8 della L.21/92.
6. Nella domanda il richiedente o il legale rappresentante dell'impresa dovrà dichiarare:
- Luogo e data di nascita.
 - Residenza o domicilio in un comune compreso nel territorio della Regione.
 - Cittadinanza.
 - Codice Fiscale.
 - Denominazione e/o ragione sociale.
 - Sede dell'impresa.
 - Partita I.V.A..
 - Di non essere titolare di licenza taxi svolto con autovettura, motocarozzetta, veicoli a trazione animale, anche se rilasciata da altro Comune.
 - L'impegno ad abbandonare ogni altra attività lavorativa e ogni altra attività produttiva di reddito in proprio o per conto terzi.
 - Eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dall'art. 4 del presente regolamento.
 - Di essere in possesso del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) per la guida di autoveicoli.
7. La domanda dovrà essere corredata dalla certificazione medica rilasciata da un'Azienda Sanitaria Locale attestante che il richiedente non sia affetto da malattia incompatibile con l'esercizio dell'attività.
8. In caso di società, le dichiarazioni di cui al comma precedente devono essere trasmesse per:
- Tutti i soci: quando trattasi di società di persone.
 - I soci accomandatari: quando trattasi di società in accomandati semplice o accomandita per azioni.
 - Gli amministratori: per ogni altro tipo di società.
9. Per tutti i soggetti di cui sopra dovrà essere indicato il codice fiscale.
10. Se il soggetto richiedente è una Cooperativa dovranno essere prodotti:
- Statuto e Atto Costitutivo.
 - Certificato d'iscrizione all'Albo Prefettizio.
 - Certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio.
 - B.U.S.C. (Bollettino Ufficiale delle Società Cooperative).
 - C.A.P. (Certificato di Abilitazione Professionale) dei soci abilitati alla guida dei veicoli.
 - Elenco soci.
 - Certificazione medica rilasciata da un'Azienda USL attestante che i soci adibiti alla guida dei veicoli non siano affetti da malattie incompatibili con l'esercizio dell'attività.
11. Il titolare dell'autorizzazione trasmette all'Ufficio Comunale competente l'elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi. L'elenco è allegato in copia autentica all'autorizzazione e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni dipendente o collaboratore.
12. Il Comune provvederà d'ufficio all'accertamento dei requisiti di tipo morale (Casellario giudiziale, comunicazioni antimafia, ecc.) così come previsto dal D.L.vo n. 445/2000.

Art. 4 **Titoli preferenziali**

1. Costituiscono titoli preferenziali per l'assegnazione delle autorizzazioni di esercizio, per l'assegnazione dei punteggi essere in possesso dei requisiti che attestino la specifica professionalità del soggetto come segue:
 - Documentata anzianità di presenza nel settore:
 - fino a 3 anni: punti 0
 - dai 3 ai 5 anni: punti 3
 - per ogni intero anno successivo: punti 1 fino ad un massimo di punti 8
 - L'organizzazione aziendale: da 0,5 a punti 2
 - Essere stato dipendente di un'impresa di noleggio con conducente per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi: punti 1
 - L'aver esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi: punti 1
2. In caso di parità di titoli, il Comune può tener conto della data e del numero progressivo di protocollo nella presentazione della domanda e di altri elementi idonei a giustificare la scelta e dovrà comunque fissare apposito punteggio dei titoli per la formazione della graduatoria.

Art. 5

Requisiti personali per il rilascio delle autorizzazioni e cause di impedimento al rilascio delle stesse

1. L'iscrizione nel ruolo provinciale dei conducenti dei servizi pubblici non di linea, formato per ciascuna Provincia presso la competente C.C.I.A.A., costituisce requisito indispensabile per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
2. L'iscrizione nel ruolo è altresì necessaria per prestare attività di conducente di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, in qualità di sostituto del titolare dell'autorizzazione per un tempo definito e/o un viaggio determinato, o in qualità di dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo.
3. Prima di rilasciare l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente, il Comune è tenuto a verificare la permanenza dei requisiti di idoneità morale e professionale dei richiedenti, nonché la disponibilità di strutture e veicoli, così come disposto dall'art. 3.
4. Il possesso dei requisiti di idoneità morale non risulta soddisfatto se i soggetti interessati:
 - a) hanno riportato, per uno o più reati, una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi.
 - b) hanno riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro la persona, il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria ed il commercio.
 - c) hanno riportato condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della legge 26.Feb.1958, n. 75.
 - d) risultano sottoposti con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla legge 27.Dic.1956, n. 1423 e s.m.i..
 - e) risultano appartenenti ad associazioni di tipo mafioso di cui alla legge 31.Mag.1965, n. 575 e s.m.i..
5. Il possesso dei requisiti della idoneità morale continua a non essere soddisfatto fintantoché non sia intervenuta la riabilitazione ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa.
6. Il possesso del requisito di idoneità professionale risulta soddisfatto se gli interessati:
 - a) sono in possesso del certificato di abilitazione professionale, di cui all'art. 116, comma 8, del D.L.vo 30.Apr.1992, n. 285 e s.m.i., per l'iscrizione nella sezione A) del ruolo.
 - b) sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 226, comma 4, lettera a) e b) del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 16.Dic.1992, n. 495, per l'iscrizione nella sezione B) del ruolo.
7. Sono altresì causa di impedimento al rilascio dell'autorizzazione:

- a) non avere la disponibilità di adeguate rimesse nel Comune di Prato Sesia.
- b) l'aver esercitato in modo continuativo e sistematico l'attività di noleggio veicoli con conducente o di taxi senza i presupposti e le condizioni soggettive e oggettive previste dalla normativa vigente.
- c) l'essere incorsi in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione o licenza di esercizio sia da parte di questo che di altri Comuni.

Art. 6 Contenuti del Bando

I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:

- a) numero delle autorizzazioni da assegnare.
- b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione.
- c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli.
- d) indicazione del termine per la presentazione delle domande.
- e) indicazione del termine di chiusura delle operazioni di valutazione.
- f) schema di domanda per la partecipazione al concorso contenente la dichiarazione di proprietà o di disponibilità dei veicoli.

Art. 7 Rilascio dell'Autorizzazione

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dal Comune nel rispetto delle norme e procedure previste dal presente Regolamento. L'autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo.
2. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura, motocarozzetta e veicoli a trazione animale, anche se rilasciate da Comune diverso. E' invece ammesso il cumulo in capo a un medesimo soggetto di più autorizzazioni per l'esercizio di noleggio con conducente.
3. Il Comune, nel rilasciare più autorizzazioni in capo ad uno stesso soggetto, deve verificare che lo stesso assicuri che il servizio sia effettivamente garantito per il numero di autorizzazioni rilasciate.
4. E' ammesso il cumulo di più autorizzazioni di noleggio, anche se rilasciate da Comuni diversi, nel rispetto delle condizioni di cui al precedente capoverso.
5. Entro 60 giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione dovrà essere presentato al Comune un certificato d'iscrizione al Registro Imprese presso la Camera di Commercio per l'attività di trasporto di persone.

Art. 8 Sostituzione alla guida

I titolari di autorizzazione possono avvalersi, nello svolgimento del servizio della collaborazione di familiari, sempreché iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 della legge n. 21/92, conformemente a quanto previsto dall'art. 230 – bis del Codice Civile.

Art. 9 Durata dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione comunale di esercizio ha la durata normale di 5 (cinque) anni, in analogia a quanto previsto dall'art. 9 della legge 21/92 sulla trasferibilità dell'autorizzazione ed è rinnovabile per la stessa durata, fatti salvi i casi di sospensione, revoca o decadenza prevista dagli artt.12 – 13 – 14.

Art. 10 **Trasferibilità dell'autorizzazione**

1. L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è trasferita su richiesta del titolare e previo assenso dell'amministrazione comunale, a persona dallo stesso designata purché iscritta nei ruoli di cui all'art. 6 della legge 21/92 ed in possesso degli altri requisiti, quando il titolare si trovi in una delle seguenti condizioni:
 - a) sia titolare della licenza da almeno cinque anni.
 - b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età.
 - c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o ritiro definitivo della patente di guida.
2. Qualora l'autorizzazione sia intestata ad una ditta individuale, in caso di morte del titolare, l'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero può essere trasferita entro il termine massimo di due anni, su autorizzazione del Comune, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti nel ruolo di cui al punto e) del comma 7 dell'art. 3 ed in possesso dei requisiti prescritti. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio, l'autorizzazione è revocata e messa a concorso.
3. Ove subentri nell'autorizzazione uno degli eredi non in possesso dei prescritti requisiti tecnici e professionali, l'erede può richiedere che l'autorizzazione venga sospesa per un periodo di 12 mesi, prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi, in presenza di giustificati motivi, decorrenti dal decesso del titolare dell'autorizzazione, entro il quale periodo dovrà dimostrare il possesso dei suddetti requisiti. Qualora l'erede intenda proseguire l'attività, fermo restando quanto disposto al precedente capoverso, dovrà nominare un sostituto in possesso dei requisiti tecnici e professionali. Scaduto il periodo di cui sopra e senza che l'erede dimostri il possesso dei requisiti, l'autorizzazione non potrà più essere trasferita ad altri, ma dovrà essere restituita al Comune.
4. Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico o esserne trasferita altra, se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

Art. 11 **Inizio del servizio**

1. L'assegnatario dell'autorizzazione comunale di servizio di noleggio con conducente ha l'obbligo di iniziare il servizio con veicolo di fabbricazione non superiore a un anno, entro 120 giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa.
2. Detto termine potrà essere prorogato fino al massimo di altri 120 giorni ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità del veicolo per causa a lui non imputabile.

Art. 12 **Diffida e sospensione dell'autorizzazione**

1. Le violazioni al presente Regolamento compiute dal titolare dell'autorizzazione, dipendente o collaboratore familiare, ecc., che non comportano la revoca o la decadenza dell'autorizzazione stessa sono punite, ai sensi di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 6 della Legge regionale 24/95, con la sanzione amministrativa e pecuniaria da € 103,29 ad € 516,45. Qualora non siano ancora trascorsi due anni dall'accertamento della prima irregolarità, dopo la terza applicazione della

sanzione amministrativa e pecuniaria, si applica la sospensione dell'autorizzazione per un periodo non superiore a 90 giorni. Qualora nell'arco di un quinquennio, a partire dalla prima infrazione, il titolare dell'autorizzazione, dipendente o collaboratore familiare, ecc, dovesse ancora incorrere in una sanzione di quelle di cui al presente articolo, si procede alla revoca dell'autorizzazione, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa e pecuniaria.

2. La sospensione non può comunque essere inferiore al periodo di sospensione della carta di circolazione nei casi di infrazione previsti dal vigente Codice della Strada.
3. Il provvedimento di sospensione viene adottato dal competente responsabile del servizio (ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.).
4. Del provvedimento dovrà essere informato l'Ufficio Provinciale M.C.T.C. per gli incumbenti di competenza.
5. Qualora le infrazioni di cui al presente articolo non siano tali da procedere all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, il Comune potrà infliggere una diffida al rispetto delle norme del regolamento. Dopo la prima diffida, comunque, dovrà procedersi secondo quanto stabilito dal presente articolo.

Art. 13 Revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione comunale di esercizio viene revocata dal responsabile del servizio nei seguenti casi:
 - a) quando venga a mancare qualcuno dei requisiti prescritti per svolgere il servizio.
 - b) quando l'attività viene esercitata da persone che non siano il titolare dell'autorizzazione od il personale da esso dipendente o ad esso coadiuvante.
 - c) quando il titolare dell'autorizzazione si sia procurato con continuità servizi nell'ambito di un Comune diverso da quello che ha rilasciato l'autorizzazione.
 - d) quando il veicolo da noleggio, senza la prescritta autorizzazione, sia stato adibito ad esercitare servizi ad itinerari fissi con offerta indifferenziata e prezzo ripartito, anche se sugli itinerari stessi non esistono autoservizi di linea regolarmente concessi o provvisoriamente autorizzati, in quanto in contrasto con la normativa vigente in materia di trasporto di persone (art. 87 Codice della Strada).
 - e) quando l'attività non risulti mantenuta nelle condizioni corrispondenti agli obblighi fissati per l'esercizio stesso (vedi ad esempio art. 21 del presente Regolamento).
 - f) quando il titolare dell'autorizzazione abbia prestato la sua opera per favorire il contrabbando e comunque l'evasione delle leggi tributarie e sanitarie.
 - g) quando il titolare dell'autorizzazione sia incorso in uno dei provvedimenti previsti dall'art.5 relativo al possesso dei requisiti di tipo morale.
 - h) quando sia accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si sia verificata recidività in violazioni varie del presente Regolamento.
 - i) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio.
 - j) per qualsiasi altra grave irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio.
2. Il provvedimento della revoca dell'autorizzazione deve essere preceduto dalla contestazione degli addebiti da comunicarsi in due successive diffide notificate a distanza non inferiore a 30 giorni l'una dall'altra.
3. In caso in cui la revoca discenda da uno dei casi previsti dall'art. 5 comma 4 o in altri casi non previsti nel presente articolo ma che di fatto siano di impedimento per l'espletamento del servizio, o che avrebbero comunque comportato la non possibilità di rilascio dell'autorizzazione, è sufficiente la contestazione degli addebiti assegnando un termine di trenta giorni per eventuali controdeduzioni dell'interessato.
4. In caso di giustificazioni presentate dall'interessato a seguito della prima diffida, con la seconda diffida l'Autorità comunale è tenuta ad indicare le motivazioni di rigetto delle giustificazioni prodotte che dovranno essere riportate nell'atto di revoca dell'autorizzazione.

5. Del provvedimento dovrà essere informato l'Ufficio Provinciale M.C.T.C. per gli incumbenti di competenza.

Art. 14 Decadenza dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione comunale di esercizio viene a decadere automaticamente con obbligo per il Comune di emanare il relativo provvedimento entro quindici giorni dal verificarsi dell'evento:
 - a. per mancata attivazione del servizio entro il termine stabilito nell'atto di comunicazione dell'assegnazione dell'autorizzazione secondo quanto previsto dall'art. 11.
 - b. per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia all'autorizzazione da parte del titolare della stessa.
 - c. per fallimento del soggetto titolare di autorizzazione.
 - d. per cessione della proprietà del veicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni.
 - e. per morte del titolare dell'autorizzazione, allorché tale evento sia tale da incidere sul servizio, salvo quanto disposto dall'art. 10.
2. Del provvedimento dovrà essere informato il competente Ufficio Provinciale M.C.T.C., per la conseguente revoca della carta di circolazione.

Art. 15 Sospensione dei provvedimenti disciplinari

In tutti i casi in cui si sia instaurato un procedimento disciplinare passibile di sospensione, revoca o decadenza dell'autorizzazione, l'iter relativo al trasferimento dell'autorizzazione deve essere sospeso sino alla definizione del procedimento stesso.

Art. 16 Numero delle autovetture da adibire al servizio

La definizione, sulla base di parametri socioeconomici e territoriali, del numero massimo di autovetture da adibire al servizio di noleggio con conducente è regolamentata, ai sensi dell'art. 5 comma 2 della L.R. 04.Gen.2000, n. 01 e dalla delibera G.P.n. 42 del 27.11.2007 che fissa per il Comune di Prato Sesia il numero massimo di 2 autorizzazioni per servizi pubblici non di linea da noleggio con conducente.

Art. 17 Caratteristiche degli autoveicoli – Verifica e revisione

1. Ai sensi dell'art. 12 della legge 15.Gen.1992, n. 21 le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente devono portare e/o essere dotate:
 - b) all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "noleggio" con a lato lo stemma del Comune.
 - c) una targa posteriore con la dicitura "N.C.C." inamovibile e recante il numero dell'autorizzazione e lo stemma del Comune.
2. Le autovetture adibite al servizio di noleggio sono dotate di contachilometri generale e parziale. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere informati il cliente ed il competente ufficio comunale.

3. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente devono, in reazione ai carichi inquinanti, rispettare le direttive della Comunità Europea più restrittive al momento del rilascio dell'Autorizzazione
4. Prima dell'ammissione in servizio, le autovetture sono sottoposte alla verifica da parte del responsabile del servizio, che è tenuto ad accertare la rispondenza degli autoveicoli alle caratteristiche contenute nella domanda per il rilascio dell'autorizzazione.
5. Tali verifiche non possono implicare accertamenti di carattere tecnico riservati, in base alle disposizioni vigenti, agli uffici periferici della Motorizzazione Civile.
6. Ogni qualvolta il responsabile del servizio ritenga che un autoveicolo non risponda più ai requisiti per i quali ottenne la carta di circolazione, lo dovrà denunciare al competente Ufficio della Motorizzazione Civile.
7. Ove l'autoveicolo non si trovi nel dovuto stato di conservazione e di decoro e qualora il titolare dell'autorizzazione non provveda alla messa in efficienza o sostituzione dell'autoveicolo stesso, entro un termine che sarà fissato caso per caso, si provvederà alla revoca della licenza a norma dell'art. 13.

Art. 18 **Sostituzione dell'autoveicolo**

1. Nel corso del periodo normale di durata dell'autorizzazione comunale il titolare della stessa può essere autorizzato dal Comune alla sostituzione dell'autoveicolo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie allo svolgimento dell'attività di noleggio, purché in migliore stato d'uso da verificarsi dal responsabile del servizio. Il veicolo inoltre deve rispettare comunque, in tema di emissione di carichi inquinanti, le direttive della Comunità Europea più restrittive.
2. In tali ipotesi, sull'autorizzazione deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta.

Art. 19 **Tariffe**

1. Il corrispettivo del Trasporto per il servizio di noleggio con conducente è direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore, il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali.
2. Le tariffe devono essere comunque determinate dal noleggiatore secondo le disposizioni impartite dal Ministero dei Trasporti, così come previsto dall'art. 13 della legge 21/92.
3. I titolari del servizio hanno l'obbligo di tenere costantemente esposte nella loro autorimessa e nella loro autovettura le tabelle tariffarie.

Art. 20 **Responsabilità nell'esercizio**

1. Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o in connessione al rilascio ed all'esercizio dell'autorizzazione, è ad esclusivo carico del titolare della stessa, rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità del Comune.
2. Restano a carico dei conducenti degli autoveicoli le responsabilità personali di carattere penale e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

Art. 21
Svolgimento del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposta richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. La prestazione del servizio non è obbligatoria.
2. E' facoltà del noleggiatore consentire il trasporto di animali domestici a seguito di chi richiede il servizio.
3. Come previsto dal comma 1 dell'art. 14 della legge 21/92, i servizi di noleggio devono essere accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap. Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria all'incarozzamento dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità.
4. Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.
5. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse. E' fatto divieto di stazionare sulle aree pubbliche allo scopo di procurarsi il noleggio.
6. Le prenotazioni di trasporto sono effettuate presso le rimesse.

Art. 22
Obbligo dei conducenti dei veicoli

1. I conducenti delle autovetture in servizio di noleggio debbono comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e comunque tenere un atteggiamento decoroso.
2. In particolare essi hanno l'obbligo di:
 - a) conservare nel veicolo tutti i documenti inerenti l'attività dell'esercizio ed esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale oltre ai funzionari addetti alla sorveglianza di cui all'art. 25 del presente Regolamento.
 - b) compiere i servizi che siano richiesti dagli agenti della forza pubblica nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini.
3. Le violazioni agli obblighi suddetti riscontrate a seguito di verbali di contravvenzione possono comportare, se a carico del titolare dell'autorizzazione, il provvedimento di diffida o sospensione di cui all'art. 12 e, se a carico di personale dipendente dal titolare dell'autorizzazione, l'adozione dei provvedimenti disciplinari, previsti dal contratto collettivo di lavoro.

Art. 23
Divieti per conducenti dei veicoli

Ai conducenti delle autovetture in servizio di noleggio è fatto divieto di:

- a) far salire sull'autoveicolo persone estranee a quelle che lo hanno noleggiato anche durante i periodi di sosta.
- b) portare animali propri sull'autovettura.
- c) deviare di loro iniziativa dal percorso stabilito all'atto della definizione del servizio.
- d) chiedere, a qualsiasi titolo, compensi particolari ai passeggeri dell'autoveicolo.
- e) fermare l'autovettura o interrompere il servizio, salvo specifica richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

Art. 24

Comportamento degli utenti

Agli utenti del servizio da noleggio è fatto divieto di:

- a) fumare in vettura.
- b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento.
- c) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito.
- d) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada.

Art. 25

Vigilanza e contravvenzioni

1. La vigilanza sull'esercizio dei servizi pubblici non di linea compete ai funzionari dei Comuni e delle Province all'uopo incaricati, fatte salve le disposizioni di competenza del Ministero dei Trasporti in materia di sicurezza ai sensi della normativa vigente.
2. Quando debba provvedersi alla revoca dell'autorizzazione comunale, come previsto dall'art. 13 del presente Regolamento, il provvedimento relativo è adottato nel rispetto delle procedure contenute nel Regolamento.
3. Nell'applicazione di tutte le sanzioni di cui al presente regolamento, si seguono le procedure di cui alla legge n. 689/81 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 26

Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si fa richiamo oltre alle disposizioni espressamente indicate all'art. 2 e alla legge 15.Gen.1992, n. 21, agli altri regolamenti comunali in quanto possano direttamente o indirettamente avere applicazione in materia e non siano in contrasto con le norme del presente regolamento.